

nessi strettamente richiesti per il prestito che la C. E. C. A. è disposta a concedere, e pertanto, nel prospettare l'urgenza di definire la trattativa del prestito in parola, la Gestione stessa ha comunicato altra soluzione adottata dal proprio Consiglio direttivo nella seduta del 23 maggio 1956, nel senso di un intervento dell' I. M. A., nella sua qualità di Tesoriere della Gestione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 24 febbraio 1943, n. 43.

Ogni precisamente, in caso di eventuali inadempienze, l' I. M. A. farebbe fronte agli impegni da assumersi dalla Gestione verso la C. E. C. A., prelevando dalle somme affluenti - a qualsiasi titolo - presso il conto di Tesoreria, quanto occorrente per la copertura del debito contratto dalla stessa C. E. C. A., nonché degli eventuali oneri e spese sopportati dall' I. M. A. medesimo nell'esecuzione del mandato.

L' Istituto, pertanto, dovrebbe rilasciare dichiarazione di garanzia alla C. E. C. A., dando atto di quanto sopra.

Qualora si ritenesse di aderire alla ri-